



COMUNE DI LORANZE

Città Metropolitana di Torino

10010 - Piazza della Libertà 1 - tel. 0125/53646 - fax. 0125/53647 - P. IVA
01895450011



PROT.1975/2021

AUTORIZZAZIONE AI SENSI Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 28/ Nuovo codice della strada

OGGETTO: Strada Provinciale n. 63 di Collettero Giacosa (cod. p063). Installazione nuovo cancello su accesso esistente, mantenimento di recinzione tra le Km. 2+119 - 2+181 e nuovo tratto tra le Km. 2+181 e 2+188, lungo il lato sinistro, in traversa interna del Comune di Loranze (To).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista l'istanza di cui all'oggetto, da parte del Sig.ri PANCIATICHI Cristina e GELMETTI Luigi tesa ad ottenere autorizzazione all'installazione nuovo cancello su accesso esistente e mantenimento di recinzione tra le Km. 2+119 - 2+181 e nuovo tratto tra le Km. 2+181 e 2+188;

Visto il nullaosta prot.61160 del 07/06/2021 pratica n.104700 della Città Metropolitana di Torino;

Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada e la competenza attribuita a questo Comune ai sensi dell'art. 26 comma 3;

AUTORIZZA

I Sig.ri PANCIATICHI Cristina C.F. PNCCST70A49D704W e GELMETTI Luigi C.F. GLMLGU68A16L781K Via Canton Sabolo n.4 – 10010 LORANZE' (TO), alla realizzazione lungo Strada Provinciale n. 63 di Collettero Giacosa (cod. p063) di un nuovo cancello su accesso esistente e mantenimento di un tratto di recinzione tra le Km. 2+119 - 2+181 e realizzazione di un nuovo tratto tra le Km. 2+181 e 2+188, lungo il lato sinistro, in traversa interna del Comune di Loranze (To). Il tutto in conformità degli elaborati tecnici e grafici prodotti dall' Arch. RACCANELLI Manuela.

alle seguenti condizioni:

- danni eventualmente arrecati alle strutture pubbliche e/o private nel corso dell'intervento autorizzato e/o a causa del medesimo, saranno a totale carico della Ditta richiedente, la quale dovrà provvedere alla sistemazione, come nel primitivo stato, dei manufatti e del tratto di suolo pubblico che verrà interessato dalla realizzazione delle opere, restando completamente sollevato il Comune di Loranze' e i funzionari da esso dipendenti.

PRESCRIVE

Accesso tra le Km. 2+183 + 2+188

1) La lunghezza del varco, nel senso parallelo all'asse strada, dovrà essere \leq m. 5,00; l'inizio della pendenza di un'eventuale rampa dovrà iniziare alla distanza minima di m. 5,00 da ciglio strada (detto tratto dovrà risultare orizzontale e allo stesso livello del piano stradale).



2) Il cancello a chiusura della proprietà dovrà essere arretrato di almeno m. 5 dal limite della carreggiata con l'apertura verso l'interno e/o dotato di sistema di apertura automatica e assicurare lo stallo del veicolo esternamente alla carreggiata.

3) A partire dal ciglio stradale bitumato l'area interna dovrà essere interamente bitumata e realizzata in modo da consentire un'agevole e sicura manovra d'immissione e diversione verso la strada.

4) La sistemazione del fronte dovrà essere realizzata evitando formazione di ristagni d'acqua e sistemato altimetricamente in modo che le acque non si riversino sulla sede stradale.

5) Trasversalmente al varco, su proprietà privata, dovrà anche essere posta una griglia carrabile estesa per m. 5,00 in senso parallelo alla S.P., che raccolga le acque provenienti dal terreno e dalla piattaforma stradale.

6) La morfologia dovrà essere tale da non creare situazioni di pericolo o intralcio alla S.P.; in ogni caso i soggetti che usufruiscono dei carrai dovranno attenersi a quanto disposto dal 6° comma dell'art. 145, Titolo V "Norme di comportamento", del vigente Codice della Strada.

7) L'accesso è autorizzato ad esclusivo uso privato; qualora - per modificate esigenze - se ne dovesse trasformare o variare la destinazione d'uso, i concessionari dovranno richiedere preventivamente modifica.

8) Il Comune, nella propria autorizzazione, dovrà inserire l'onere del concessionario (e suoi successori aventi causa) circa le operazioni di pulizia e sgombero neve, come disposto dall'Allegato 1, b) Accessi, 11), a) del Regolamento in materia di Concessioni Stradali.

9) Richiamati tra gli altri gli art. 18 e 22 Cod. Str. e 45 e 46 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i., l'Allegato 1, b) del Regolamento in materia di Concessioni Stradali, il concessionario, oltre a eseguire e mantenere a sua cura e spese l'accesso per la zona antistante ed insistente sulla strada e per la parte ricadente su proprietà privata, rispettando prescrizioni e modalità fissate dalla Città metropolitana, dovrà provvedere allo sgombero, su banchina e manufatto, della neve anche se accumulata da impresa, asportazione costante di sabbia, fango e detriti dal piano di transito, spurgo della copertura (di regola almeno una volta l'anno, con trasporto a rifiuto dei materiali ricavati), sfalcio erba o infestanti per assicurare la continuità di visuale.

10) Il Comune, nel proprio provvedimento, dovrà determinare l'onere a carico del concessionario per tutte le opere occorrenti al fine di assicurare il cd. triangolo di visibilità, quale area di reciproca visuale libera da qualunque impedimento, ai sensi dell'art. 18 comma 2 Cod. Str. e del p.to 4.6 del D.M. 19.4.2006 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione di intersezioni stradali" (di tali lavori, riportando correttamente il triangolo su entrambi i lati della S.P., dovrà essere data prova a firma di professionista abilitato tramite nuova tavola grafica e connessa assunzione di responsabilità, entro 20 giorni da presente). Il mancato riscontro comporterà l'automatica decadenza del presente provvedimento, l'obbligo di riduzione in pristino dei luoghi, fatte salve le determinazioni in merito ad abusivismo e responsabilità civili e penali dovessero essere accertate. Nel caso occorra il Comune dovrà disporre condizioni e apprestamenti aggiuntivi (tra i quali, a titolo meramente esemplificativo, potranno essere presi in considerazione anche dispositivi per la visuale indiretta), che dovranno essere inseriti negli atti del Comune medesimo.

11) Il concessionario assume l'obbligo di modificare ed adeguare le opere al piano stradale anche a seguito di interventi manutentivi svolti dall'Ente proprietario della strada, senza eccezione alcuna e sostenendone le spese, nel rispetto dell'All. 1, b) 11) d) Regolamento concessioni.

12) Eventuali danni arrecati alla strada dovranno essere immediatamente ripristinati a cura e spese del concessionario; qualora per modificate esigenze si dovesse trasformare o variare la destinazione di quanto in oggetto, il concessionario sarà obbligato a richiedere preventivamente regolare nulla-osta



Recinzione tra le Km. 2+119 - 2+181 esistente e tra 2+181 e 2+188 da realizzare

E' ammessa purchè risulti esterna alla proprietà della Città metropolitana, nel rispetto di quanto prefissato da locale strumento urbanistico ed a distanza tale da assicurare un congruo spazio planimetrico per consentire (per assimilazione con l'art. 65 c. 4 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i.), qualora intervenga una previsione da parte del Comune per la realizzazione di marciapiedi o piste ciclabili ed in modo che, per futura programmazione stradale, gli interventi siano compatibili con un'organizzazione della piattaforma secondo il D.M. 5.11.2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" per schemi in ambito urbano (Cat. E). Il concessionario è obbligato inoltre allo svolgimento delle seguenti attività:

- Rimozione con la dovuta frequenza, ed almeno una volta all'anno, di erba fogliame, sabbia ed altro che venga ad occupare il terreno antistante la recinzione.
- Divieto di permettere la crescita di erba rampicante, arbusti, cespugli o altro a ridosso della recinzione al fine di mantenere nel tempo le caratteristiche riportate nelle prescrizioni.
- Manutenzione delle opere realizzate e sostituzione di elementi singoli ogni qualvolta ciò si renderà necessario a causa del loro uso o per danni accidentali.
- Divieto di eseguire piantagioni di qualsiasi tipo che possano ridurre il campo visivo in corrispondenza di incroci e curve.

Il nulla-osta è accordato nei soli riguardi della salvaguardia stradale e nei limiti di diritto che competono al Comune di Loranze', fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e la competenza di ogni altro ente od amministrazione preposti alla tutela di vincoli diversi.

I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte da ditta specializzata nel settore e nel rispetto delle norme vigenti e dovranno essere iniziati entro e non oltre 1 anno dalla data della presente e ultimati comunque entro 6 mesi dall'inizio dei lavori.

Il concessionario deve comunicare al Comune di Loranze' e via fax al Circolo Territoriale di Ivrea (n. 0125-751174) e all'Ufficio Sportello Concessioni presso questa Direzione (via p.e.c.), l'inizio e la fine lavori, rispettivamente entro i 5 giorni antecedenti l'avvio dell'attività e successivi alla sua conclusione.

La validità della presente è subordinata alla trasmissione dell'inizio lavori.

La presente Autorizzazione è rilasciata ai soli fini della specifica competenza dello scrivente Ufficio e lascia salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, nonché i poteri attribuiti dalla legge ad altri Enti/Soggetti anche privati in ordine alla esecuzione dei lavori menzionati e/o delle opere ad essi connessi. Il Comune è sollevato da eventuali danni a terzi derivanti dalle opere autorizzate dalla presente e/o ad essa correlate.

La violazione o il mancato rispetto di qualsiasi prescrizione tecnica ed amministrativa del presente nulla-osta implica l'applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs. 285/1992 e s.m.i., fatte salve eventuali responsabilità civili e penali.

La presente autorizzazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Loranze nella sezione Amministrazione trasparente.

Loranze' 02/08/2021

Diritti di segreteria Euro 15,00



Il Sindaco

MARCHIORI Claudio

